

REGOLAMENTO

PER L'UTILIZZO DELL'IDENTITÀ ALIAS

(approvato nella seduta Consiliare del 27.01.2025)

Art. 1 - Finalità e oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è posto a tutela dell'identità di genere al fine di eliminare situazioni di disagio e forme di discriminazione legate alle identità sessuali.
2. Il presente Regolamento disciplina la procedura amministrativa che permette di acquisire una "identità alias", ovvero utilizzare un nome differente da quello risultante dai dati anagrafici, presso il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo.

Art. 2 - Persone Destinatarie

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo consente alle persone iscritte che non si riconoscono nel proprio genere anagrafico la libertà di scegliere e attivare un "nome alias", in luogo del nome anagrafico.

Art. 3 - Attivazione dell'identità alias

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo istituisce un elenco delle persone iscritte da pubblicare sul proprio sito istituzionale denominato "Elenco Online" tenuto dall'Ordine della Regione Abruzzo, il quale è finalizzato ad agevolare la consultazione delle persone iscritte da parte dell'utenza; tale elenco si differenzia dall'Albo, di cui alla Legge 56/89, che rimane invariato. Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo evidenzia, nella pagina web di visualizzazione del suddetto Elenco, tale differenziazione, chiarendo alla persona consultante che i dati contenuti nell'Elenco sono quelli autorizzati dalle persone iscritte all'Albo e pubblicando il nome o nome alias, laddove richiesto, e il cognome.

2. L'Elenco regionale Online delle persone iscritte riporta per ogni persona iscritta:

- i dati identificativi: cognome e nome o nome alias laddove richiesto, (nell'ambito dei quali in luogo del nome anagrafico potrà comparire il nome alias);
- il numero di iscrizione all'Albo;
- l'eventuale annotazione come psicoterapeuta;
- eventuali ulteriori dati facoltativi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati di contatto e l'ambito di intervento.

3. Le persone richiedenti che intendano utilizzare un'identità alias devono attenersi alla procedura di attivazione di seguito specificata.

Presentazione di istanza motivata al Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo, secondo apposita modulistica, nella quale indicare il nome elettivo prescelto, c.d. nome alias, in sostituzione del nome anagrafico. La scelta del nome elettivo deve avvenire nel rispetto dei principi previsti dall'art. 34 comma 1, D.P.R. 396/2000 e dal Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi Italiani.

L'istante contestualmente dichiara:

- di accettare che, laddove venga fatta richiesta da soggetti terzi pubblici e privati, verranno rese note sia l'identità anagrafica che l'identità alias, con la conseguente rivelazione del marcatore di genere assegnato all'anagrafe;
- di essere consapevole che tale identità non potrà essere utilizzata nelle attestazioni e/o certificazioni rilasciate dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo, ad eccezione del tesserino specifico di iscrizione o della e-mail/PEC eventualmente fornite dallo stesso Ente territoriale.

4. Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo valutata positivamente l'istanza, provvede ad annotare all'interno dell'Elenco regionale Online delle Persone Iscritte l'identità elettiva scelta dalla persona iscritta, quale identità alias.

5. L'istanza in esame non comporta oneri per la persona iscritta.

Art. 4 - Documentazione e identità alias

1. Alla persona richiedente potranno essere rilasciati due tesserini, su richiesta, uno conforme all'identità alias, e uno riportante i dati anagrafici.

Art. 5 - Rilascio certificazioni

1. Le certificazioni rilasciate dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo su istanza della persona iscritta o di altri soggetti, dovranno riportare necessariamente i dati anagrafici della persona iscritta.

2. Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo non produrrà alcuna attestazione o certificazione concernente l'identità alias, ad eccezione del tesserino di iscrizione.

Art. 6 - Obblighi della persona iscritta

1. La persona iscritta che ha scelto di utilizzare l'identità alias si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo qualsiasi variazione concernente il profilo alias risultante all'interno dell'Elenco regionale Online.

Art. 7 - Trattamento dei dati Personali

1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, il Consiglio

dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo tratterà i dati indicati dall'iscritto nell'istanza di adozione del profilo alias esclusivamente per le finalità connesse alle procedure ivi specificate.

Art. 8 - Disposizioni finali

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo opererà, ai fini della trasmissione dei dati al Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, sulla base delle indicazioni operative, fornite dallo stesso ai Consigli dell'Ordine territoriali aderenti, al fine di permettere una gestione uniforme delle casistiche in esame sull'intero territorio nazionale, nonché la corrispondenza tra i dati visibili nell'Elenco Nazionale Online e quelli visibili sull'Elenco Online tenuto dall'Ordine della Regione Abruzzo.